

**REGIONE DEL VENETO**  
**AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO**  
**DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA**  
**LOCALE**

---

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI**  
**RISCHI DA INTERFERENZE**

Redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3 ter del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

**VALUTAZIONE (DEL COMMITTENTE) RICOGNITIVA DEI**  
**RISCHI STANDARD RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DI**  
**PRESTAZIONE DA SVOLGERE PER L'ESECUZIONE DEL**  
**CONTRATTO**

<b>Oggetto della gara</b>	PRESIDIO OPERATIVO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SALA SITUAZIONI VENETO PRESSO IL COR VENETO – SERVIZIO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.
<b>Luoghi di lavoro interessati dalla gara</b>	VIALE PAOLUCCI, 34 – 30175 MARGHERA (VE)
<b>Periodo in cui si svolgeranno le prestazioni di servizio</b>	IL SERVIZIO HA DURATA 36 MESI DECORRENTE DALLA DATA DI AVVIO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE. E' INOLTRE PREVISTA L'OPZIONE DI PROROGA ESERCITABILE DALLA STAZIONE APPALTANTE PER LA DURATA COMPLESSIVA DI ULTERIORI 24 MESI.

**INDICE**

1.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	3
1.1	Dati identificativi del COMMITTENTE.....	3
2.	DEFINIZIONI .....	4
3.	VALUTAZIONE DEL COMMITTENTE EX ART. 26, COMMA 3 TER.....	5
4.	METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI LEGATI A POSSIBILI INTERFERENZE .....	5
5.	VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE CONTRATTUALE .....	8
5.1.	Check list analisi elementi di potenziale pericolo relativi alla tipologia di prestazione da svolgere per l'esecuzione del contratto .....	8
6.	COSTI PER LA SICUREZZA .....	10

**1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La normativa di riferimento in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, ai sensi della quale deve essere redatto il DUVRI è il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 marzo 2007 n. 123, in materia di "tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro".

Nello specifico il presente documento è attuativo delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 ter.

**1.1 Dati identificativi del COMMITTENTE**

<b>Ente</b>	Regione del Veneto
<b>Sede Legale</b>	Dorsoduro, 3901, Venezia
<b>Partita IVA o Codice Fiscale</b>	C.F.: 80007580279
<b>Datore di Lavoro</b>	Direttore della Direzione Organizzazione e Personale
<b>R.S.P.P.</b>	Alessandro Nucci
<b>Medico competente</b>	Giovanna Lupi
<b>Stazione appaltante</b>	Regione del Veneto –AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO – DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE.
<b>Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</b>	Nominativo: Ing. Tommaso Settin
<b>Recapiti del RUP</b>	Mail: <a href="mailto:tommaso.settin@regione.veneto.it">tommaso.settin@regione.veneto.it</a> Telefono: 0412794524 Cellulare:3384963208

### 2. DEFINIZIONI

**Contratto d'appalto:** contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 e segg. Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.

**Contratto d'opera:** si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente (art. 2222 e segg. Codice Civile); definito anche contratto di lavoro autonomo.

**Contratto di somministrazione:** contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 Codice Civile).

**Committente (DLC):** è il soggetto che, avendone l'autorità, affida "lavori, servizi e forniture" ad un operatore economico (Impresa o lavoratore autonomo) all'interno della propria Azienda; è il titolare degli obblighi di cui all'art. 26- D.lgs. 81/08 e s.m.i.

**Responsabile Unico Procedimento (RUP):** il soggetto competente alla stipula del contratto e responsabile del procedimento (ai sensi dell'art. 26 comma 3 ter – D.lgs. 81/2008 e s.m.i.); è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

**Direttore dell'esecuzione:** il RUP si può avvalere anche del Direttore dell'esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni affidate (nei casi di servizi o forniture di solito coincide con il RUP).

**Appaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera o un servizio, in cambio di un corrispettivo.

**Subappaltatore:** è il soggetto che si obbliga, nei confronti dell'appaltatore, ad eseguire un'opera o a fornire un servizio o una prestazione, in cambio di un corrispettivo.

**Lavoratore autonomo:** la persona fisica che si obbliga a compiere, in cambio di un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

**DUVRI (documento unico di valutazione rischi da interferenza):** è il piano di coordinamento delle attività indicante le misure adottate per eliminare e, ove non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze dovute alle attività dell'impresa ovvero alle imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori/servizi. Tale documento attesta inoltre l'avvenuta informazione nei confronti dell'impresa circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa impresa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Va allegato al contratto.

**Interferenza:** circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

**Rischi da interferenze:** sono tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni, all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del Committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

**Costi per la sicurezza:** sono da intendersi le spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza.

**Rischio residuo:** rischio che può comunque rimanere anche dopo l'attuazione di una o più misure di riduzione.

**DPI:** si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

**DPC:** si intendono i sistemi che intervenendo direttamente sulla fonte inquinante riducono o eliminano il rischio di esposizione del lavoratore e la contaminazione dell'ambiente di lavoro.

Si ricorda che il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione; escluse le attività di vigilanza.

### 3. VALUTAZIONE DEL COMMITTENTE EX ART. 26, COMMA 3-TER

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter del D.lgs 81/2008, il presente documento costituisce "valutazione ricognitiva dei rischi standard, relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero derivare dall'esecuzione del contratto" eseguita dal soggetto che affida il contratto – Regione del Veneto – Direzione Tutela e Sicurezza del Territorio – Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale.

Il soggetto che ha la disponibilità giuridica dei luoghi dove verrà eseguito il contratto integrerà all'interno del DUVRI la presente valutazione ricognitiva riferendola ai rischi specifici da interferenza presenti nelle sue sedi dove verrà espletato il servizio appaltato.

Il documento così integrato dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'appaltatore e integrerà gli atti contrattuali.

I rischi da interferenza e le relative misure di prevenzione e protezione individuate nella presente valutazione ricognitiva, integrate nel DUVRI dal soggetto che detiene la disponibilità giuridica dei luoghi in cui sarà eseguito il contratto, insieme ai rischi specifici da interferenza presenti nelle sue sedi dove il servizio sarà svolto, costituiranno parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) dei medesimi luoghi. Tale documento dovrà essere consegnato ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio.

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto verrà promossa dal committente la riunione di cooperazione e coordinamento ex art 26 co. 3 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. alla quale interverranno l'istituto che ha la disponibilità giuridica dei luoghi ove verranno eseguite le prestazioni contrattuali e l'appaltatore al fine di condividere il "documento unico di valutazione dei rischi da interferenza" e di definire eventuali ulteriori misure necessarie.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione devono essere specificamente indicati a pena di nullità i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso.

### 4. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI LEGATI A POSSIBILI INTERFERENZE

La valutazione del rischio, così come prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., va intesa come l'insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, che devono essere attuate per giungere ad una stima dell'esposizione per il personale ai fattori di pericolo per la propria sicurezza e la salute, in relazione allo svolgimento delle lavorazioni effettuate.

Ciò dopo un'attenta verifica, al fine di una programmazione degli eventuali interventi di prevenzione e protezione per l'eliminazione o la riduzione del rischio secondo quanto previsto dal citato D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

La valutazione del rischio risulta essere un'operazione complessa che richiede, necessariamente, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, una specifica serie di operazioni tra esse correlate in via successiva e conseguente tra loro, e che devono prevedere:

- l'identificazione delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo lavorativo preso in considerazione;
- l'individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento delle lavorazioni, sia per quanto attiene ai rischi per la sicurezza che per la salute;
- la valutazione dei rischi residui connessi con le situazioni precedentemente individuate;
- la valutazione in merito alla sovrapposizione delle lavorazioni.

Nell'analisi delle attività in appalto, una volta identificate le fasi ed i pericoli, si è stimata la gravità del danno D, la probabilità d'accadimento P per quel danno e il livello di rischio R conseguente, calcolato come prodotto dei due livelli (Px D).

La definizione di probabilità d'accadimento fa in primo luogo riferimento all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la mancanza riscontrata e il danno ipotizzato in relazione alle sovrapposizioni di lavori di più ditte o carenze di misure preventive e protettive poste in essere. Un ulteriore elemento caratterizzante la

## 1. DVRI - RISCHI DEL COMMITTENTE

probabilità di rischio è determinato (T) ovvero il fattore tempo, inteso come la periodicità e durata degli interventi dell'appaltatore.

### P PROBABILITÀ

Valore	Livello di probabilità P	Definizione/criteri
4	<b>Altamente probabile</b>	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. <i>Ditte in appalto non qualificate: assenza di programmazione interventi; assenza di cooperazione committente; lavoratori sconosciuti; assenza di formazione; attrezzature inadeguate; assenza di ogni forma di controllo; no cronoprogramma; locali ed impianti inadeguati</i>
3	<b>Probabile</b>	La mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in modo automatico e diretto. Sono noti episodi in cui alla mancanza è seguito il danno. <i>Ditte in appalto non qualificate: assenza di programmazione interventi; assenza di cooperazione committente</i>
2	<b>Poco probabile</b>	La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate d'eventi. L'appalto è stato assegnato previa la valutazione della ditta. Sono stati effettuati incontri con il committente per definire le misure di prevenzione e protezione; sono stati valutati i rischi di possibili interferenze
1	<b>Improbabile</b>	La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi indipendenti poco probabili. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe incredulità in azienda. La gestione degli appalti è una fase del processo della sicurezza. Le fasi (cooperazione; valutazione dei rischi interferenziali; comunicazione; formazione e controllo) sono strutturate a sistema.

#### Elementi caratterizzanti la probabilità

Assenza di:

- Valutazione preliminare appaltatore
- Coordinamento e cooperazione committente
- Pianificazione dei lavori con cronoprogramma
- Conformità legislativa attrezzature / impianti
- Misure preventive e protettive in atto (DPI – DPC)
- Sistemi di verifica e controllo dei rischi
- Informazioni ai lavoratori (committente e appaltatore)
- Formazione specifica e addestramento dei lavoratori (committente e appaltatore)
- Procedure e istruzioni operative
- Comunicazione
- Presenza subappalti non controllati
- Lavoratori stranieri che non conoscono la lingua italiana
- Sistemi di controllo e verifica applicazione procedure
- Piano effettivo di manutenzione
- Gestione organizzata della sicurezza.

### D GRAVITÀ

## 1. DVRI - RISCHI DEL COMMITTENTE

Valore	Livello di danno D	Definizione/criteri
4	<b>Gravissimo</b>	Infortunio o episodio d'esposizione acuta con effetti letali o d'invalidità totale. <i>Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.</i>
3	<b>Grave</b>	Infortunio o episodio d'esposizione acuta con effetti d'invalidità parziale. <i>Esposizione con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.</i>
2	<b>Modesto</b>	Infortunio o episodio d'esposizione acuta con inabilità reversibile. <i>Esposizione cronica con effetti reversibili.</i>
1	<b>Lieve</b>	Infortunio o episodio d'esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. <i>Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.</i>

La gravità del danno fa riferimento in modo particolare alla reversibilità o meno del danno stesso, distinguendo tra infortunio ed esposizione acuta o cronica. Una volta stabiliti la gravità del danno D e la probabilità di accadimento P, il rischio R è calcolato come prodotto dei fattori P x D.

### R RISCHIO

4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4
	1	2	3	4

Indice di rischio	Grado	Giudizio di rilevanza del rischio	Misure preventive e protettive
1-2	<b>LIEVE</b>	<b>A</b>	Il rischio è presente; richiede un livello minimo di sorveglianza. Pur presente in via ipotetica non è richiesta nessuna azione specifica, ma azioni di verifica e controllo delle misure già in atto.
3-4	<b>BASSO</b>	<b>T</b>	Il rischio è contenuto e l'entità dei danni alla salute non può escludersi. Azioni di verifica e controllo delle misure in atto e comunicazione.
6-8	<b>MEDIO</b>	<b>NA</b>	Il rischio richiede misure per evitare danni. Alcune fasi della gestione dell'appalto non sono sotto controllo e possono concretamente rappresentare un rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori.
9-16	<b>ALTO</b>	<b>NA</b>	Il livello di rischio di allarme a partire dal quale sono da attuare immediatamente misure con tempestività. I lavori oggetto d'appalto possono recare danni alla salute e sicurezza ai lavoratori sia dell'appaltatore che del committente.
<p><i>Legenda:</i> VALUTAZIONE DEL RISCHIO = A (accettabile); T (tollerabile); NA (non accettabile)</p>			

## 5. VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE CONTRATTUALE.

L'appalto riguarda il presidio operativo per il funzionamento della Sala Situazioni Veneto presso il COR Veneto – Servizio Regionale della Protezione Civile.

Le attività in Sala Situazioni Veneto vengono rese sotto il diretto coordinamento dell'U.O. Prevenzione e Coordinamento in Emergenza - Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale e riguardano:

- presidio H24 della Sala Situazioni Veneto;
- Valutazione Situazioni;
- gestione del registro di sala;
- raccordo con le funzioni di Sala Operativa Regionale attivate;
- supporto al coordinamento tecnico-scientifico;
- supporto alla valutazione dei rischi naturali;
- comunicazione, anche in emergenza;
- tecnica-informatica on-site;
- supporto alla pianificazione di emergenza;
- supporto alla gestione delle emergenze soggetto al coordinamento del funzionario regionale responsabile di sala;
- supporto attività CMR;
- supporto alle esercitazioni.

### Rischi conseguenti:

Urti a persone presenti in struttura derivanti da movimenti scoordinati o involontari delle persone.

Urti contro parti di edificio.

Pericolo scivolamenti e/o inciampi.

### 5.1 Check list di analisi degli elementi di potenziale pericolo relativi alla tipologia di prestazione da svolgere per l'esecuzione del contratto

n	IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI	SI	NO
1	ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	X	
2	ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO		X
3	PREVISTI INTERVENTI SU IMPIANTI		X
4	PREVISTI INTERVENTI MURARI		X
5	PREVISTO ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA O LOCALE AD USO ESCLUSIVO	ALL'INTERNO SEDE	X
		ALL'ESTERNO SEDE	
6	ESECUZIONE DURANTE ORARIO DI LAVORO DI PERSONALE DELLA SEDE O DI UTENTI	X	
7	PREVISTA CHIUSURA PERCORSI DI PARTI DI EDIFICIO		X
8	PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI	X	
9	E' PREVISTO COLLEGAMENTO ALLA RETE DI ENERGIA ELETTRICA	X	
10	PREVISTO/A UTILIZZO / INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATELLI, PIATTAFORME ELEVATRICI		X
11	PREVISTO UTILIZZO FIAMME LIBERE		X
12	PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE		X

## 1. DVRI - RISCHI DEL COMMITTENTE

13	PERICOLO INALAZIONE O CONTATTO AGENTI CANCEROGENI		X
14	PRESENZA DI ESPLOSIVI		X
15	PERICOLO DI ESPLOSIONI GAS, LIQUIDI, POLVERI		X
16	PREVISTO UTILIZZO AGENTI/MATERIALI BIOLOGICI		X
17	PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI		X
18	PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI ANCHE CON AUSILIO DI SPECIFICA ATTREZZATURA		X
19	PERICOLO DA VIBRAZIONI		X
20	PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE		X
21	PREVISTA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI		X
22	CONTATTO O VICINANZA SUPERFICI CALDE		X
23	PREVISTA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI		X
24	PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA (se si indicare nelle note le precauzioni alternative adottate)		X
25	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMIANCENDIO (se si indicare nelle note le precauzioni alternative adottate)	RILEVAZIONE FUMI	X
		ALLARME ANTINCENDIO	X
		IDRANTI	X
		NASPI	X
		SISTEMI SPEGNIMENTO	X
26	PREVISTA INTERRUZIONE	RISCALDAMENTO	X
		RAFFRESCAMENTO	X
27	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO		X
28	PRESENTE RISCHIO CADUTA MATERIALI DALL'ALTO		X
29	MOVIMENTO MEZZI SEMOVENTI / AUTOCARRI		X
30	MOVIMENTO CARRELLI ELEVATORI / GRU		X
31	COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI	X	
32	PERICOLO SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI SCALE) O INCIAMPI	X	

### VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Attività lavorative dell'appaltatore e rischi interferenti	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione e prevenzione applicabili
	P	D	R	
TRASPORTO MATERIALI (possibile interferenza con il personale e con quello di altre imprese)	2	3	6	1, 2, 4

## 1. DVRI - RISCHI DEL COMMITTENTE

<b>ID Misura</b>	<b>Misura di prevenzione e protezione</b>
<b>1</b>	L'operatore addetto, quando si trovi ad operare utilizzando le vie di esodo, non deve ostruirle con l'accatastamento (anche temporaneo) di materiale vario e non deve far sostare (lungo le vie di fuga) materiale che possa ingenerare rischi di inciampo, urto, cadute, ferimento ecc. (ove si evidenziano difficoltà operative/di sicurezza) avvisare il preposto
<b>2</b>	L'operatore addetto, nella fase di accatastamento della merce, (scaffalature, a terra ecc..), deve avere la massima cura nel rispetto dei pesi, degli ingombri e della distribuzione negli spazi a disposizione per prevenire le cadute accidentali di materiali e per scongiurare che il materiale depositato sia fonte di inciampo.
<b>3</b>	Durante le operazioni di prelievo e di riposizionamento di materiale, l'operatore presterà attenzione all'eventuale presenza di altre persone. La massima attenzione dovrà essere prestata nei casi in cui il materiale da riposizionare possa ingenerare la caduta di materiale adiacente
<b>4</b>	L'operatore, prima di avviare ogni attività di trasporto esterno o di ricevimento di attrezzature/materiale, deve avvisare i preposti del Committente e individuare con il coordinatore per la gestione dell'emergenza eventuali zone di stoccaggio, anche temporanee, e che queste non osteggino le vie di esodo in caso di evacuazione dell'edificio.

### In relazione a rischi di altra natura si precisa quanto segue:

- il rischio di scivolamento può essere presente in ambienti ove, in concomitanza a piogge, gelo o fenomeni temporaleschi, il pavimento può essere umido, bagnato o gelato.
- non spostare o toccare attrezzature o sostanze di cui non sono conosciute le caratteristiche (e quindi la pericolosità) e senza l'autorizzazione del personale della Regione del Veneto – Direzione Tutela e Sicurezza del Territorio – Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale.
- non rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installate su impianti/macchine o compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere la sicurezza altrui. Segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo;
- lasciare la zona di lavoro adeguatamente pulita e ordinata ogni giorno; tutti i materiali di risulta devono essere riposti negli appositi luoghi di raccolta;
- per situazioni di allarme e/o di emergenza il personale dell'appaltatore dovrà seguire le istruzioni del personale in servizio della Regione del Veneto – Direzione Tutela e Sicurezza del Territorio – Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale.
- .

## 6. COSTI PER LA SICUREZZA

Il contratto d'appalto deve contenere, a pena di nullità, anche i costi relativi alla sicurezza dovuti a eventuali misure di prevenzione e protezione adottate contro rischi interferenti.

In generale, rientrano nei costi della sicurezza dovuti all'eliminazione o alla riduzione dei rischi da interferenza tutte quelle spese che il Committente prevede che l'Appaltatore debba sostenere in più rispetto a quanto egli ha già previsto per svolgere la propria attività in sicurezza (DVR) al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori dai rischi interferenziali potenzialmente presenti nell'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Si intendono costi aggiuntivi per la sicurezza dei lavori oggetto di appalto, i costi relativi alle misure di prevenzione e protezione identificate ad eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenze durante l'esecuzione delle attività. In via esemplificativa e non esaustiva, si intendono costi per la sicurezza:

- segnaletica integrativa
- personale a sorveglianza
- la riunione di coordinamento promossa dal Committente
- lo svolgimento di corsi di informazione, formazione ed addestramento per i lavoratori
- la modificazione e la riorganizzazione dell'attività lavorativa
- la predisposizione di misure di protezione a livello collettivo e/o individuale (DPI)
- il reperimento o la creazione/trasformazione di aree di lavoro ad uso specifico

## 1. DVRI - RISCHI DEL COMMITTENTE

Anche qualora si ritenesse, dopo un'adeguata valutazione, che i costi per la sicurezza derivanti da rischi per attività interferenti siano pari a zero, la stazione appaltante competente alla stipula del contratto deve darne atto espressamente nel contratto.

È prevista la possibilità per l'appaltatore di presentare proposte integrative o modificative delle misure di prevenzione e protezione previste nel presente documento e nel documento di integrazione predisposto dal Datore di Lavoro della Regione del Veneto, presso il quale il servizio sarà espletato. Le proposte dell'appaltatore saranno attentamente valutate, di volta in volta, ed eventualmente accolte da parte del Committente e del Datore di Lavoro della Regione del Veneto senza che ciò possa incidere sui costi per la sicurezza previsti dal Committente.

La stima dei costi dovrà risultare congrua, analitica per le singole voci prese in esame, riferita ad elenchi prezzi standard, o specialistici, o basata su prezziari e listini ufficiali vigenti nell'area interessata dall'appalto, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del Committente – Amministrazione regionale od eventualmente riferendosi ad una valutazione desunta da indagini di mercato.

Sulla base dei rischi da interferenze individuati e le relative misure di prevenzione e protezione da porre in essere, si determinano in euro 360,00 (trecentosessanta/00) i costi per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze per l'esecuzione dell'appalto compreso l'effettuazione delle riunioni di cooperazione e coordinamento e come di seguito riportato:

<b>Elementi</b>	<b>Unitario €</b>	<b>Quantità</b>	<b>Totale €</b>
Riunioni di cooperazione e coordinamento	40,00	ore 9	360,00
			<b>360,00</b>

### IL COMMITTENTE

(ai sensi dell'art.26 comma 3 ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i.)

Data _____	Firma _____
------------	-------------